

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TONUTTI, BEORCHIA e GIUST**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1979

Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione è già stato approvato nella scorsa legislatura in sede deliberante dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato.

Viene ora ripresentato nell'identico testo con l'auspicio che il Senato ne deliberi l'urgenza e consenta l'adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

Nell'esercizio della delega legislativa derivante dall'articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica e l'esecuzione degli accordi di cooperazione economica firmati ad Osimo il 10 novembre 1975, il Consiglio dei ministri ha deliberato l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, con il quale vengono dettate disposizioni per il riassetto strutturale e funzionale dell'Ente autonomo del porto di Trieste in funzione del ruolo che all'Ente stesso viene riconosciuto per il raggiungimento delle finalità dei citati accordi.

Con tale decreto viene assegnato al porto di Trieste un fondo di dotazione e ven-

gono devoluti all'Ente, oltre ai proventi di canoni e tasse previsti dalle leggi vigenti, altre entrate relative ai canoni dovuti dalle altre amministrazioni per l'uso dei beni demaniali e marittimi non destinati ai servizi portuali e i proventi derivanti da sanzioni pecuniarie relative a violazioni commesse riguardanti servizi di competenza dell'Ente.

Il Consiglio dei ministri non ha ritenuto di approvare alcune altre proposte, particolarmente innovative, anche se queste provenivano dallo stesso Ministero della marina mercantile ed avevano avuto l'unanime parere positivo della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Commissione intercamerale costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73.

Queste proposte riguardavano la devoluzione all'Ente porto della parte erariale delle tasse imbarchi e sbarchi, delle tasse di ancoraggio e di stazionamento e della tassa per la sosta delle navi da pesca in disarmo.

Questi proventi, il cui gettito è legato alla produttività del porto, avrebbero dovuto sostituire il contributo obbligatorio dello Sta-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to all'Ente porto previsto dalla legge istitutiva dell'Ente stesso.

La non approvazione di queste proposte lasciava aperto il problema del riequilibrio finanziario della gestione dell'Ente specialmente di fronte ai nuovi compiti che vengono conferiti all'Ente stesso dal decreto delegato e dell'evolversi della situazione.

Il Consiglio dei ministri nel momento in cui approvava il decreto delegato sul riordinamento dell'Ente autonomo del porto di Trieste formulava espresso impegno di adottare specifiche misure per risolvere il problema aperto del riequilibrio finanziario della gestione dell'Ente.

Il disegno di legge, presentato dal Governo nella passata legislatura e approvato all'unanimità in sede deliberante dall'8ª Commissione del Senato nella seduta del 17 gennaio 1979, e che ora si ripresenta nello stesso testo, aumenta il contributo ordinario a carico dello Stato, previsto dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente, e, attualmente, con l'aumento avvenuto con la legge 14 agosto 1971, n. 822, ammontante a 2.300 milioni, di altri 2.300 milioni a decorrere dal 1º gennaio 1979. La copertura del relativo onere fa capo al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1979.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, previsto dall'articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, modificato con l'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 822, è elevato, da lire 2.300 milioni, a lire 4.600 milioni, a decorrere dal 1º gennaio 1979.

Il contributo relativo all'anno 1979 può essere utilizzato anche per la copertura delle maggiori spese dell'esercizio 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 2.300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.